

## **Verbale di Assemblea Straordinaria**

L'anno 2023 il giorno 26 del mese di febbraio alle ore 11:00, presso la sede Sociale, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci dell'associazione "PRO HUMANITATE APSSD", con il seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Adeguamento dello statuto secondo le richieste ricevute dall'ufficio RUNTS Basilicata per l'iscrizione al registro unico del terzo settore riguardo i termini ex art.31 comma 8 del D.M. n.106/2020.;
3. Discussione sulle iniziative e le attività da intraprendere per l'anno 2023;
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente saluta e ringrazia tutti i presenti e passa subito al secondo punto del giorno.

Il Presidente in carica Sig. Morano Lorenzo, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti tutti soci costituenti la percentuale del 100% degli aventi diritto, dichiara validamente costituito l'organo ed idoneo a deliberare, chiama come segretario verbalizzante il Sig. Quaratiello Gerardo, che accetta.

Il presidente dichiara aperta l'Assemblea e comunica ai presenti di aver ricevuto dagli uffici della Regione Basilicata del Terzo Settore, la richiesta di aggiornamento dello statuto in alcuni punti, per poter completare la trasmigrazione dell'associazione nel RUNTS (Registro Nazionale del Terzo Settore).

Comunica di aver girato le richieste pervenute all'ufficio del Terzo settore del CSI nazionale per valutare con loro la necessità di apportare o meno le modifiche richieste. Dopo un confronto con i responsabili del suddetto ufficio Dott. Francesco Tramaglino e Dott.ssa Paola Metalli abbiamo provveduto ad apportare le modifiche richieste allo Statuto.

Il Presidente legge la comunicazione ricevuta dagli uffici regionali del RUNTS Basilicata e successivamente spiega quali sono le modifiche che vengono apportate allo Statuto.

Conclusa la presentazione il Presidente chiede ai partecipanti se sono d'accordo sull'adeguamento dello Statuto.

Ad unanimità l'assemblea approva e dà mandato al presidente di procedere alla registrazione del nuovo statuto presso l'agenzia delle entrate.

Secondo punto del giorno, il Presidente comunica lo stato di alcune iniziative che sono in corso;

- Restauro chiesa di Macera;
- Proposta di conferimento di riconoscimento ufficiale da parte della Presidenza della Repubblica alla Città di Melfi, in memoria delle vittime del bombardamento del settembre 1943;

Alle ore 13:30 prende la parola il segretario Quaratiello Gerardo che comunica, essendosi prolungata molto la discussione sugli adeguamenti da apportare allo Statuto e sullo stato delle attività in corso chiede ai presenti di rinviare alla prossima assemblea la discussione in merito alle iniziative da intraprendere.

L'assemblea all'unanimità accetta e conferisce al presidente il mandato per effettuare le operazioni sopra elencate.

Melfi 26/02/2023

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA



IL SEGRETARIO



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA  
UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI  
REG.TO AL NUM. 106 SERIE 3  
IMPOSTE LIQUIDATE PER € ESENTE  
Melfi 28/02/2023



IL FUNZIONARIO (\*)  
Maria Assunta VITUGGI  
(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
MANGHERITA ROSA MATTIA



## **PRO HUMANITATE ASD**

### **ART. 1**

#### **(Denominazione e sede)**

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia di sport dilettantistico di cui all'art. 90 della legge 289 del 2002 e s.m.i. l'associazione senza scopo di lucro, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con finalità sportive dilettantistiche e di promozione sociale denominata:

<< PRO HUMANITATE – ASD >>.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione ai Registri delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. Al perfezionamento di quanto indicato nel precedente periodo, pertanto, la denominazione sociale dell'associazione diverrà << PRO HUMANITATE – A.P.S.S.D. >>

L'associazione potrà, inoltre iscriversi, ricorrendone i requisiti e nel rispetto delle norme in materia, nel registro nazionale CONI delle ASD e SSD.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Essa ha sede legale in via/piazza Vico Scesa Castello, 14 nel comune di Melfi (Pz) Il trasferimento della sede legale – deliberato dall'assemblea degli associati ai sensi del successivo articolo 12 - non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **ART. 2**

#### **(Statuto)**

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 117 del 2017 e s.m.i., delle relative norme attuative, dell'art. 90 L. 289 del 2002 e s.m.i. e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Esso è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

### **ART. 3**

#### **(Finalità e Attività)**

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento - senza scopo di lucro, anche indiretto - di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, affinché, nel territorio di riferimento, siano soddisfatti, al meglio delle possibilità, i bisogni collettivi meritori di tutela: cultura, conoscenza, salute, sport, aggregazione sociale, conferendo centralità alla persona umana e ai suoi corpi intermedi, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito all'art. 118 della Costituzione. È impegno dell'associazione adoperarsi affinché l'offerta di beni e servizi destinata a soddisfare tali bisogni, sia estesa a strati sempre più ampi della popolazione, escludendo ogni forma di

discriminazione anche a carattere etnico, razziale, sociale, economico e di genere.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

**lett. f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22, e successive modificazioni; gennaio 2004, n. 42;

**lett. j)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

**lett. l)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

**lett. m)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

**lett. r)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive con particolare riferimento alle discipline del -----;

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

Animazione del tempo libero a beneficio di persone disabili, in difficoltà economica, socialmente emarginate e/o a rischio di emarginazione, anziani soli o con tendenza all'isolamento domestico e delle relative famiglie attraverso l'organizzazione di iniziative a carattere culturale, artistico, ricreativo, tecnologico e di animazione sociale (es. incontri settimanali di approfondimento culturale in sede, anche con lectures, mostre ed esposizioni, rappresentazioni teatrali, musicali e cinematografiche, passeggiate domenicali, gite e iniziative di educazione alla pace, all'educazione alimentare, ecologiche e a difesa dell'ambiente, giochi da tavolo e di carte leciti, feste sociali anche in occasione di ricorrenze, cene sociali anche in occasione di eventi culturali);

promozione dell'uso responsabile delle nuove tecnologie, organizzando corsi, sessioni, eventi formativi, dibattiti che focalizzino sui molteplici usi liberatori della telematica, sulla bontà del lavoro e del divertimento "a distanza" ma anche sui rischi e pericoli che essa comporta con riferimento alla sicurezza dei dati e al furto dell'identità, al bullismo tecnologico e alla violazione della privacy e dell'immagine delle persone. Per i più giovani saranno organizzati, in collaborazione con i genitori, eventi dedicati ai giochi educativi e agli emergenti sport elettronici definiti come "e-sports", oltre che alla prevenzione e al contrasto delle ludopatie.

organizzazione di gite e soggiorni turistici, destinati esclusivamente agli associati, non pubblicizzate verso terzi e finalizzati alla più ampia conoscenza del patrimonio sociale, culturale, paesaggistico e religioso della regione Basilicata, previo ottenimento di tutte le licenze ed autorizzazioni amministrative all'uopo necessarie;

svolgimento di attività finalizzate alla lotta all'abbandono scolastico, effettuate attraverso l'organizzazione di corsi di sostegno, apprendimento, tutoraggio da svolgersi anche in cooperazione con le istituzioni scolastiche e i genitori, privilegiando la modalità "a distanza" in tutti i casi in cui ciò sia reso necessario da esigenze di sicurezza sanitaria o per il miglior conseguimento del fine educativo. Attivazione di politiche di prevenzione al bullismo, promuovendo tra i giovani, nelle scuole e nella società civile, la conoscenza di sé stessi ed il riconoscimento degli altri, per il tramite di percorsi laboratoriali, testimonianze di vita reale, pratiche ed esempi di cittadinanza attiva quali processi fondamentali di alfabetizzazione affettiva e formazione del cittadino/a

organizzazione gestione di attività sportive dilettantistiche, rivolte ad anziani, disabili, lavoratori, persone in condizioni di marginalità economica e sociale affinché attraverso lo sport dilettantistico conseguano maggiori livelli di benessere corporeo e mentale, riscoprano il gusto della socialità e dello stare insieme, rispettino le regole del fair-play. Nonché ad infanzia e gioventù affinché lo sport possa favorirne lo sviluppo fisico e psichico, l'inserimento nel contesto sociale di appartenenza.

promuovere la "salute come bene comune" incentivando la cultura dell'accessibilità e dell'esclusività, e impegnandosi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e sociali. Attivare percorsi di contrasto alle malattie cronico degenerative in cui l'attività motoria e sportiva, avendo cura di adattarli alle situazioni individuali anche socio-economiche dei partecipanti, divengono strumento di prevenzione e di *empowerment* sia per la persona che per la collettività;

a servizio e supporto del centro operativo comunale di protezione civile in caso di emergenza, come avvenuto per i tre mesi con servizio costante e continuativo per l'intera emergenza del Covid-19.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Basilicata.

## **ART. 6**

### **(Ammissione)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività

d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

## **ART. 7**

### **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; **votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati**, se prevista denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; e il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

### **ART. 8**

#### **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

### **ART. 9**

#### **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, il quale, a far data dalla ricezione della stessa, provvederà a cancellarlo dal libro dei soci.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto ovvero che compie comportamenti contrari alle finalità associative, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che può ricorrere entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione di tale comunicazione, all'Assemblea, ai sensi del successivo articolo 12, mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione stessa. L'assemblea, in sessione ordinaria, delibera entro 60 giorni dalla ricezione del predetto ricorso.

### **ART. 10**

#### **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

Assemblea degli associati

Organo di amministrazione

Presidente

Organo di controllo (nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017)

Organo di revisione (nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017)

### **ART. 11**

#### **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tra la data della prima e della seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo email, pec, lettera raccomandata A/R, fax ovvero qualunque altro strumento analogico o digitale che consenta di verificare la corretta ricezione del messaggio presso i recapiti risultanti dal libro degli associati. In tutti i casi, l'associazione provvederà a segnalare la convocazione dell'organo anche avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

## **ART.12**

### **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso l'organo di controllo nei casi in cui quest'ultimo si rende obbligatorio per legge;

nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui ciò si rende obbligatorio per legge;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull'esclusione degli associati nonché sui relativi ricorsi promossi dai soci esclusi ai sensi del precedente articolo 9;

delibera sul trasferimento della sede sociale;

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## **ART. 13**

### **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione

qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART. 14**

##### **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **ART. 15**

##### **(Organo di amministrazione)**

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 07 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 4 mandati.

Ai membri dell'organo di amministratore dimissionari o impediti definitivamente dal poter partecipare ai lavori dell'organo, subentrano i primi non eletti. Qualora ciò risulti impossibile si dovrà procedere entro 20 giorni alla convocazione dell'assemblea per l'elezione dei nuovi membri dell'organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

amministra l'associazione, attua le deliberazioni dell'assemblea, predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS, disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato

dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

#### **ART. 16**

##### **(Il Presidente)**

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 17**

##### **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 18**

##### **(Organo di Revisione legale dei conti)**

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

#### **Art. 19**

##### **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di

esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

#### **ART. 20**

##### **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

quote associative;

contributi pubblici e privati;

donazioni e lasciti testamentari;

rendite patrimoniali;

attività di raccolta fondi;

rimborsi da convenzioni;

proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.

Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 21**

##### **(I beni)**

I beni dell'associazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

#### **ART. 22**

##### **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 23**

##### **(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

#### **ART. 24**

##### **(Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 25**

##### **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui

all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

#### **ART. 26**

##### **(Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

#### **ART. 27**

##### **(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 28**

##### **(Responsabilità dell'associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

#### **ART. 29**

##### **(Assicurazione dell'associazione)**

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

#### **ART. 30**

##### **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui al precedente art. 14 dello Statuto. Essa provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge,

#### **ART. 31**

##### **(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **ART. 32**

##### **(Norma transitoria)**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

AGENZIA DELLE ENTRATE  
L. 131/2003 art. 10, c. 1, lett. a)  
UFFICIO DI RAGIONE DI AGELI  
RECITO AL N. 106 SERIE 3  
IMPOSTE LIRICHE ESENTE  
Data 28/02/2023



IL FUNZIONARIO (\*)  
Mara Assunta VITUCCHI  
(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
MARGHERITA ANNA MATTIA